

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

n° 219 del 18/4/2016

Oggetto:

ACCORDO CON I RAPPRESENTANTI DELLE COMUNITA' RELIGIOSE, NON RELIGIOSE E FEDI VIVENTI PER L' ASSISTENZA SPIRITUALE E/O MORALE A PERSONE NON CATTOLICHE E NON CREDENTI. PRESA D' ATTO DELL' AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE.

PROPOSTA N° 194

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: D.SSA A. RIZZO

PROPONENTE: U.O. A1 STAFF DIREZIONE AZIENDALE

IL DIRIGENTE : DR. ENRICO MASOTTI

VISTO IL RESPONSABILE DI AREA

DA INVIARE A :

COLLEGIO SINDACALE

ESTAV CENTRO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

GIUNTA REGIONALE

DA TRASMETTERE A:

A1F DIREZIONE OPERATIVA

B61 AREA TECNICA

D12 DAI ONCOLOGIA

D9A DAI DEA

MUSC DAI NEUROMUSCOLOSCHETTRICO

ANES DAI ANESTESIA E RIANIMAZIONE

C1A UO IGIENE ED ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA

D7 DAI MATERNO INFANTILE

GERI DAI MEDICO GERIATRICO

TORA DAI CARDIOTORACOVASCOLARE

PUBBLICATO DAL 18/4/2016

ESECUTIVO DAL 4/5/2016

AL 3/5/2016

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 31 maggio 2013 *Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del direttore generale;*

Premesso:

- che il diritto alla libertà religiosa - sancita dalla Costituzione della Repubblica Italiana quale diritto fondamentale e inviolabile in quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini - ed il principio costituzionale di uguaglianza impongono il rispetto della coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza;
- che l'ordinamento giuridico riconosce al paziente il diritto ad "essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose" (art. 1 del D.P.C.M. 19 maggio 1995 "Schema generale di riferimento per la Carta dei servizi pubblici sanitari");
- che le aziende sanitarie, nello svolgimento delle attività di diagnosi e cura, perseguono le proprie finalità nel generale rispetto dei diritti che l'ordinamento riconosce al paziente, conformando l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri in modo da assicurare l'assistenza religiosa e spirituale e tutelare il rispetto delle convinzioni religiose in tutte le fasi dei percorsi assistenziali, sia mediante l'erogazione delle prestazioni in aderenza alle convinzioni religiose dei singoli utenti, sia per ciò che riguarda i servizi di cura e di ristorazione, sia per quanto attiene al bisogno di conforto o di sacramento al letto tramite i ministri di culto delle diverse confessioni religiose, sia, infine, nell'ambito dei servizi necroscopici,

Ritenuto che l'effettivo godimento del diritto di libertà religiosa (libertà *nella* religione) richiede azioni positive per la tutela della libertà di coscienza, come "primigenia" libertà del singolo, correlata alla protezione delle convinzioni filosofiche e del sentimento religioso riconosciuto anche all'ateo (libertà *dalla* religione);

Ritenuto necessario - per la rilevanza del valore che questa Azienda attribuisce alla presenza nelle strutture aziendali di diagnosi e cura di pazienti aderenti anche a confessioni religiose diverse da quella cattolica ed a convinzioni morali non religiose - predisporre e rendere disponibile un apposito luogo aperto a chiunque ritenga di aver bisogno di soffermarsi in silenzio per riflettere, meditare o pregare, indipendentemente dalla provenienza, dall'ideologia, dalla religione e dalla condizione fisica;

Dato atto che, a tal fine, è stata individuata ed approntata in prossimità del grande atrio del DEAS (padiglione 12 blocco E) nel locale 12E-170 del proprio presidio ospedaliero una sala denominata "Sala di preghiera e del silenzio";

Precisato che tale sala non è un luogo dedicato ad un'ideologia, filosofia, convinzione morale o religione particolare ma un luogo in cui qualsiasi persona è libera di entrare e trattenersi nel rispetto assoluto di chi la frequenta, rappresentando l'invito alla tolleranza, alla fratellanza ed alla vicinanza, quali sentimenti che devono accompagnare il dolore e la sofferenza presenti nei luoghi di cura;

Evidenziato che è stato condiviso con i rappresentanti di alcune comunità religiose, non religiose e fedi viventi uno schema di accordo (*allegato n. 1 al presente provvedimento*) per assicurare, su richiesta e senza intenti di proselitismo, il servizio di assistenza spirituale e/o morale in favore dei ricoverati presso l'AOU Careggi e dei familiari che li assistono, credenti non cattolici e non credenti, tramite i propri ministri o assistenti morali e religiosi, utilizzando la suddetta sala, nel rispetto delle libertà e dei diritti costituzionalmente garantiti e nel riconoscimento e nel rispetto delle differenti religioni e convinzioni morali e filosofiche presenti all'interno dell'AOU Careggi;

Precisato che, in forza del suddetto Accordo, i rappresentanti delle varie religioni e convinzioni morali non religiose e l'Azienda attivano anche una collaborazione per attività di consulenza e mediazione su problematiche di convivenza concreta, dovute a differenze di usi e tradizioni religiose e non religiose;

Evidenziato che:

- nessun onere economico, o riconoscimento d'altro titolo, può essere concesso o richiesto dalle parti, o da loro incaricati, per l'attività prestata,
- il servizio di assistenza in parola è, per i destinatari, totalmente gratuito,
- nessun compenso è dovuto dall'AOUC ai ministri e agli assistenti morali;

Dato anche atto che l'Accordo, aperto all'adesione di confessioni religiose, associazioni di non credenti e delle altre fedi viventi che presentino forme stabili e riconosciute di rappresentanza sul territorio regionale, sulla base di generali criteri di diffusione e riconoscimento sociale, religioso e\o spirituale del soggetto richiedente quali:

- *intesa con lo Stato italiano o*
- *partecipazione ad organismi di dialogo ecumenico od interreligioso o*
- *costituzione giuridica come ONLUS o almeno Ente morale e no-profit o*
- *iscrizione a registri pubblici o altri eventuali riconoscimenti da Enti pubblici locali;*

entra in vigore all'atto della firma consensuale e avrà durata sino al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di adesione;

Ritenuto di prendere atto che, a seguito dell'avvenuta adesione all'Accordo in parola da parte dei soggetti di seguito indicati:

- *Comunità Ebraica Di Firenze*
- *Chiese Ortodosse in Firenze (Chiesa Ortodossa Russa di Firenze; Patriarcato Ecumenico Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta; Sacra Chiesa di S. Jacopo Apostolo-Greca; Chiesa Ortodossa Copta; Chiesa Georgiana)*
- *Consiglio dei pastori evangelici di Firenze*
- *Unione Induista Italiana*
- *Associazione Buddhista Sri Lanka*
- *Comunità Sikh fiorentina*
- *ISKON Parabbakti dasa*
- *Comunità Islamica di Firenze e Toscana*
- *Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia*
- *Missione Italiana per l'Evangelo*
- *Unione Buddhista Italiana*
- *Istituto Soka Gakkai*
- *Fede Baha'i*
- *Unione Atei Agnostici Razionalisti*

è stato con essi sottoscritto in data 21 marzo 2016;

Vista la L.R.T. n. 40/05 e s.m.i.;

Visto l'Atto aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 6 agosto 2014 e s.m.i.;

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza

DISPONE


1. **Di dare atto** che l'accordo fra questa Azienda e rappresentanti delle comunità religiose, non religiose e fedi viventi per l'assistenza spirituale e\o morale a persone non cattoliche e non credenti in premessa illustrato (*allegato n. 1 al presente provvedimento*) entra in vigore all'atto della firma consensuale e avrà durata sino al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di adesione;

2. **Di dare altresì atto** che il servizio di assistenza oggetto dell'Accordo di cui al punto 1) è per i destinatari totalmente gratuito, che nessun compenso è dovuto dall'AOUC ai ministri e agli assistenti morali e che, comunque, nessun onere economico a carico del bilancio aziendale deriva dalla sua sottoscrizione.
3. **Di prendere atto** che, a seguito dell'avvenuta adesione all'Accordo da parte dei rappresentanti delle comunità religiose, non religiose e fedi viventi di seguito indicate:
- *Comunità Ebraica Di Firenze*
 - *Chiese Ortodosse in Firenze (Chiesa Ortodossa Russa di Firenze; Patriarcato Ecumenico Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta; Sacra Chiesa di S. Jacopo Apostolo-Greca; Chiesa Ortodossa Copta; Chiesa Georgiana)*
 - *Consiglio dei pastori evangelici di Firenze*
 - *Unione Induista Italiana*
 - *Associazione Buddhista Sri Lanka*
 - *Comunità Sikh fiorentina*
 - *ISKON Parabhakti dasa*
 - *Comunità Islamica di Firenze e Toscana*
 - *Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia*
 - *Missione Italiana per l'Evangelo*
 - *Unione Buddhista Italiana*
 - *Istituto Soka Gakkai*
 - *Fede Baba'i*
 - *Unione Atei Agnostici Razionalisti*

il medesimo accordo è stato con essi sottoscritto in data 21 marzo 2016.


4. **Di dare atto inoltre** che l'Accordo di cui al punto 1 è aperto all'adesione di altre confessioni religiose, associazioni di non credenti e delle altre fedi viventi che presentino forme stabili e riconosciute di rappresentanza sul territorio regionale, sulla base di generali criteri di diffusione e riconoscimento sociale, religioso e/o spirituale del soggetto richiedente, come in premessa illustrato.
5. **Di provvedere** con atto successivo all'individuazione del personale aziendale cui attribuire le funzioni di chiusura, apertura e controllo sull'uso della "Sala di preghiera e del silenzio" approntata e messa a disposizione per le attività di assistenza spirituale e/o morale oggetto dell'Accordo;
6. **Di inviare** copia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e smi., al Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Monica Calamai


.....


Per parere:


Il Direttore Amministrativo Dott. Matteo Sammartino



Il Direttore Sanitario Dott. Luca Lavazza



Il Dirigente proponente Dr. Enrico Masotti



Il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Assunta Rizzo



ACCORDO TRA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA CAREGGI
E RAPPRESENTANTI DELLE COMUNITA' RELIGIOSE,
NON RELIGIOSE E FEDI VIVENTI PER L'ASSISTENZA
SPIRITUALE E\O MORALE A PERSONE NON
CATTOLICHE E NON CREDENTI



Tra

**l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (d'ora in avanti AOUC) rappresentata dal
Direttore Generale dr.ssa Monica Calamai**

e

Associazione Buddista Sri Lanka. Samadhe Viharaya

Ven. Dodendaniye Nandasiri Thero

Associazione Gurdwara Singh Sabha. Tempio Sikh

Surinder Singh

Comunità Ebraica Di Firenze

Rav Joseph Levi

Comunità Islamica di Firenze e Toscana

Imam Elzir Izzeddin

Consiglio dei Pastori delle Chiese Cristiane Evangeliche di Firenze

Pastore Saverio Scuccimarrì

Esarcato del Patriarcato Ecumenico.

Chiesa Ortodossa Russa della Natività di Cristo e di san Nicola il Taumaturgo

Padre Gherghij Blatinsky

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Pastora Anna Maffei

Fondazione dell'Assemblea Spirituale Nazionale Dei Baha'i d'Italia

Maria Teresa Vogel

International Society for Krishna Consciousness

Mauro Bombieri

Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

Andrea Bottai

Missione Italiana per l'Evangelo

Mosè Baldari

Patriarcato Copto Ortodosso. Diocesi di Firenze, Torino e Roma. Chiesa di San Mina e San Cirillo VI

P. Angelos Beshai

**Patriarcato di Romania. Metropoli Ortodossa d'Europa Occidentale e Meridionale.
Diocesi d'Italia. Parrocchia "Ascensione del Signore"**

Pr. Ionuț Coman

Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta.

Parrocchia Greco Ortodossa di San Jacopo Apostolo

Archimandrita Padre Nikolaos Papadopoulos



Unione Atei Agnostici Razionalisti

Franco Trisciuglio

Unione Buddhista Italiana

Raffaello Longo

Unione Induista Italiana. Sanatana Dharma Samgha

Svamini Hamsananda Ghiri

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

PARTE I NORME GENERALI

1 OGGETTO DEL PROTOCOLLO

- a. L'AOUC nel riconoscere il valore della presenza nelle sue strutture di pazienti aderenti anche a confessioni religiose diverse da quella cattolica, oltretutto a convinzioni morali non religiose, ritiene di dover predisporre e rendere disponibile un apposito spazio che permetta loro di esprimere la propria spiritualità e di fruire dell'assistenza spirituale e morale dei propri rappresentanti.
- b. A tal fine l'AOUC mette a disposizione una sala, denominata **Sala di preghiera e del silenzio (di seguito sala)**, ubicata in prossimità del grande atrio del DEAS (padiglione 12 blocco E) e precisamente nel locale 12E-170 della struttura ospedaliera di Careggi.
- c. La sala non è un luogo dedicato ad un'ideologia, filosofia, convinzione morale o religione particolare e qualsiasi persona deve essere libera di entrare e trattenersi nel rispetto assoluto di chi la frequenta.
- d. Gli obiettivi della presenza della sala sono da un parte quello di dare la possibilità a chiunque, indipendentemente dalla provenienza, dall'ideologia, dalla religione e dalla condizione fisica, di entrare e di soffermarsi in silenzio per riflettere, meditare o pregare, e, dall'altra, di rappresentare un invito permanente alla tolleranza, alla fratellanza ed alla vicinanza quali sentimenti che devono accompagnare il dolore e la sofferenza presente nei luoghi di cura.
- e. La Direzione aziendale provvederà, con successivo atto, ad individuare il personale aziendale cui attribuire le funzioni di controllo sull'uso della Sala comprese quelle di chiusura ed apertura dei locali.

2 IMPEGNI DELLE PARTI



- a. Le parti firmatarie e, nel caso di delega alla firma, gli eventuali soggetti rappresentati, si impegnano ad adempiere agli obblighi previsti in convenzione e, contestualmente, possono far valere le legittime pretese derivanti dal presente accordo, ciascuno nel rispetto delle libertà e dei diritti costituzionalmente garantiti, degli spazi comuni e senza intenti di proselitismo.
- b. Nessun onere economico, o riconoscimento di altro titolo, è concesso o richiesto dalle parti, o da loro incaricati, per l'attività prestata.
- c. In particolare:
 - le parti si impegnano a riconoscere e rispettare le differenti confessioni, culti, fedi viventi e convinzioni presenti all'interno dell'AOUC.
 - su richiesta dell'utenza e/o dei loro familiari e congiunti o dei rappresentanti dell'AOUC, le parti si impegnano a collaborare reciprocamente per garantire sostegno e supporto religioso e/o morale nei momenti di difficoltà.
 - le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione del *Regolamento di utilizzo della sala di preghiera e del silenzio* e ad osservarne le relative disposizioni. Il testo del Regolamento sarà oggetto di approvazione finale da parte della Direzione Aziendale.
 - le parti si impegnano a partecipare agli incontri programmati, o richiesti da una delle parti, ed a collaborare alla realizzazione delle attività da svolgere nella sala del silenzio.
 - le parti si rendono disponibili a prestare attività di consulenza e mediazione per problematiche di convivenza concreta dovute a differenze di usi e tradizioni religiose e non religiose. A tale scopo l'AOUC, compatibilmente con i percorsi clinici e di cura, garantisce il supporto delle strutture organizzative aziendali deputate a gestire l'accoglienza e l'assistenza ai pazienti ed ai loro familiari.
 - i rappresentanti delle varie religioni e convinzioni morali non religiose si impegnano a riconoscere ed a rispettare le regole e gli obblighi derivanti dai regolamenti aziendali, con particolare riguardo alla privacy, alle norme igienico sanitarie vigenti nel presidio ospedaliero ed alla sicurezza. A tale fine l'AOUC si impegna a divulgare e distribuire tra i soggetti rappresentati le necessarie istruzioni operative per l'accesso ai locali aziendali dove si presta attività assistenziale.
- d. Ogni attività ulteriore rispetto a quelle sopra elencate in forma non esaustiva deve essere preventivamente concordata con la Direzione aziendale dall'AOUC.

PARTE II - DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA RELIGIOSA E MORALE

3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA A PERSONE CREDENTI NON CATTOLICHE E NON CREDENTI



- a. Il servizio di assistenza alle persone credenti non cattoliche e non credenti presso l'AOUC viene assicurato, attraverso il presente accordo, dai responsabili delle confessioni religiose, dalle associazioni di non credenti e dalle altre fedi viventi che sottoscrivono il presente atto, tramite i ministri o assistenti morali da loro incaricati.
- b. Le confessioni religiose, le associazioni di non credenti e le altre fedi viventi comunicano i nominativi degli assistenti religiosi e degli assistenti morali che assicurano il servizio.
- c. L'assistenza alle persone credenti non cattoliche e non credenti viene svolta, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, in piena autonomia operativa dall'assistente religioso o dall'assistente morale che, per tutte le attività dirette all'opera pastorale e all'assistenza spirituale e morale, vi provvede con dipendenza esclusiva dalla propria Comunità religiosa o associazione di non credenti di riferimento.
- d. Per le esigenze di collegamento funzionale del suddetto servizio di assistenza con gli altri servizi dell'AOUC, il ministro del culto o l'assistente morale opera d'intesa con la Direzione Aziendale dell'AOUC, uniformandosi alle indicazioni tecnico organizzative emanate dalla stessa.
- e. Il suddetto servizio di assistenza per i destinatari è totalmente gratuito.

4 DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CREDENTI E NON CREDENTI

- a. Il servizio di assistenza alle persone credenti e non credenti, nel rispetto della volontà e libera coscienza dei cittadini, è assicurato nei confronti dei ricoverati presso l'AOUC e dei loro familiari che li assistono.
- b. Il personale dell'AOUC può usufruire del servizio di assistenza religiosa o morale, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio.

5 ASSISTENTI RELIGIOSI E ASSISTENTI MORALI – DIRITTI E DOVERI

- a. L'assistenza religiosa o morale, viene assicurata presso l'AOUC da almeno un ministro indicato dalle confessioni religiose, dalle fedi viventi o rappresentante\assistente delle comunità\associazioni firmatarie del presente protocollo.
- b. Fatti salvi gli accordi previsti nelle intese nazionali con lo Stato italiano, pienamente validi per le realtà sottoscrittrici in esse ricomprese, nelle rimanenti ipotesi possono operare presso l'Azienda fino a due ministri di culto o assistenti morali.
- c. L'Autorità religiosa e morale si impegna a comunicare i nominativi dei ministri e degli assistenti morali e ogni eventuale variazione alla Direzione aziendale
- d. Il ministro del culto\assistente morale deve essere dotato di un apposito cartellino individuale di riconoscimento riportante il cognome, il nome e la qualifica, da indossare nello svolgimento della attività.



- e. L'attività religiosa e morale svolta nei confronti dei ricoverati e dei loro familiari dal proprio ministro del culto\assistente morale, non può assolutamente comportare alcuna forma di retribuzione economica pena l'allontanamento dello stesso dal campus di Careggi e la segnalazione alle autorità competenti.
- f. Per l'esercizio della propria azione il ministro di culto\assistente morale dipende dall'Autorità della confessione religiosa o dall'associazione di non credenti cui ciascuno di essi appartiene che provvede alla determinazione e ripartizione dei compiti all'interno e nell'assoluto rispetto dell'organizzazione clinico assistenziale dell'AOUC.
- g. Qualora i ricoverati o i loro congiunti richiedano l'intervento del ministri di culto o dell'assistente morale, questo dovrà essere consentito fatte salve particolari e motivate esigenze terapeutiche e clinico assistenziali a tutela della salute del paziente.
- h. Gli incaricati del sostegno religioso o morale si impegnano a non interferire nel lavoro del personale medico e sanitario addetto all'assistenza dei pazienti la cui presa in carico è di esclusiva pertinenza dell'AOUC.
- i. La Direzione aziendale dell'AOUC dispone le modalità operative per la tempestiva trasmissione ai ministri e agli assistenti morali delle richieste urgenti di assistenza presentate dai ricoverati, consentendo loro l'accesso ai reparti di degenza, salvo i luoghi dove lo stesso è interdetto al personale diverso da quello sanitario.
- j. I ministri e gli assistenti morali presenti presso l'AOUC sono obbligati ad osservare tutte le norma interne in materia di sicurezza e protezione ex D.Lgs n° 81/2008 e smi
- k. Non avendo l'Azienda, tra le proprie finalità istituzionali quella di fornire direttamente assistenza religiosa o morale, quanto piuttosto quella di consentire agli interessati di riceverla, assistenti religiosi ed assistenti morali non possono essere qualificati incaricati o responsabili del trattamento dei dati in riferimento alla titolarità dell'Azienda, e si assumono pertanto la titolarità della funzione/attività di assistenza e del correlato trattamento, impegnandosi ad esercitarlo con modalità tali da garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali tanto dell'interessato che degli altri pazienti.
- l. Nessun compenso è dovuto dall'AOUC ai ministri e agli assistenti morali.

PARTE III – NORME FINALI E DI RINVIO

6 CONTROVERSIE RELATIVE ALLE INTESE TRA AZIENDA, CONFESSIONI RELIGIOSE ED ORGANIZZAZIONI DI NON CREDENTI

- a. La soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è demandata ad una apposita Commissione così costituita:
 - un membro designato dalla Direzione Generale diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana in qualità di Presidente.
 - un membro designato dall'autorità della confessione religiosa e dell'organizzazione di non credenti interessata.



- un membro designato dall'AOUC
- b. Per quanto non espressamente previsto o richiamato nei precedenti articoli, operano le vigenti disposizioni legislative, le intese con lo Stato italiano, nonché, ove applicabili le eventuali prescrizioni generali e specifiche del Codice Civile.

7 ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa R.C. ed infortuni per l'attività oggetto della presente convenzione è garantita dall'AOUC.

8 FACOLTA' DI ADESIONE

Il presente accordo è aperto all'adesione delle altre confessioni religiose, associazioni di non credenti e delle altre fedi viventi che presentino forme stabili e riconosciute di rappresentanza sul territorio regionale.

L'istanza di adesione è comunque oggetto di valutazione da parte della Direzione dell'AOUC e verrà effettuata sulla base di generali criteri di diffusione e riconoscimento sociale, religioso e\o spirituale del soggetto richiedente quali:

- intesa con lo Stato italiano o
- partecipazione ad organismi di dialogo ecumenico od interreligioso o
- costituzione giuridica come ONLUS o almeno Ente morale e no-profit o
- iscrizione a registri pubblici o altri eventuali riconoscimenti da Enti pubblici locali.

In allegato al presente accordo l'elenco dei soggetti rappresentati all'interno delle federazioni e confederazioni firmatarie.

9 DURATA

Il presente accordo entra in vigore all'atto della firma consensuale e avrà durata, anche per i soggetti che aderiscano successivamente, sino al 31 dicembre del 2020.

Decorso un anno dalla sua vigenza le parti si impegnano a verificare, in sede comune, il buon andamento delle attività concordate col presente Atto.

LCS

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Direttore Generale dr.ssa Monica Calamai

Firma. 



Associazione Buddhista Sri Lanka. Samadhe Viharaya

Ven. Dodendaniye Nandasiri Thero

Firma.....

Associazione Gurdwara Singh Sabha. Tempio Sikh

Surinder Singh

Firma.....

Comunità Ebraica Di Firenze

Rav Joseph Levi

Firma.....

Comunità Islamica di Firenze e Toscana

Imam Elzir Izzeddin

Firma.....

Consiglio dei Pastori delle Chiese Cristiane Evangeliche di Firenze

Pastore Saverio Scuccimarri

Firma.....

Esarcato del Patriarcato Ecumenico.

Chiesa Ortodossa Russa della Natività di Cristo e di san Nicola il Taumaturgo

Padre Gherghij Blatinsky

Firma.....

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Pastora Anna Maffei

Firma.....

Fondazione dell'Assemblea Spirituale Nazionale Dei Baha'i d'Italia

Maria Teresa Vogel

Firma.....

International Society for Krishna Consciousness

Mauro Bombieri

Firma.....

Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

Andrea Battai

Firma.....



Missione Italiana per l'Evangelo

Mosè Baldari

Firma.....

Patriarcato Copto Ortodosso. Diocesi di Firenze, Torino e Roma. Chiesa di San Mina e San Cirillo VI

P. Angelos Beshai

Firma.....

Patriarcato di Romania. Metropoli Ortodossa d'Europa Occidentale e Meridionale. Diocesi d'Italia. Parrocchia "Ascensione del Signore"

Pr. Ionuț Coman

Firma.....

Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta. Parrocchia Greco Ortodossa di San Jacopo Apostolo

Archimandrita Padre Nikolaos Papadopoulos

Firma.....

Unione Atei Agnostici Razionalisti

Franco Faccinoglio

Firma.....

Unione Buddhista Italiana

Raffaello Longo

Firma.....

Unione Induista Italiana. Sanatana Dharma Samgha

Svamini Hamsananda Ghiri

Firma.....